



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Provincia di MESSINA

DETERMINA
COMMISSARIO STRAORDINARIO

DETERMINAZIONE N° 06 DEL 30.03.2015

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

L'anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di Marzo nella Casa Comunale, il sottoscritto Dott. Giovanni Corso, Commissario Straordinario del Comune suddetto, nominato con Decreto Assessoriale n° 128 del 10.06.2014, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

Richiamati:

-i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

-l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (**TUEL**) e smi;

Premesso che:

-dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

-il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

-lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Rilevato che:

-il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

-al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

-il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

-la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

-i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

-anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

-la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Rilevato che, giuste note dei responsabili di settore, il Comune di San Salvatore di Fitalia allo stato attuale detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- a) ATO MESSINA 1 S.P.A. in liquidazione;
- b) GAL NEBRODI SOC. CONS. A.R.L. ;
- c) Le SRR MESSINA PROVINCIA;

Dato atto che:

-il Piano è stato elaborato dal segretario comunale, condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

-il sottoscritto Commissario Straordinario ha esaminato l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* in versione definitiva;


DETERMINA


1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare** e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di trasmettere** il predetto Piano alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
4. **di pubblicare** il predetto Piano ai sensi del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
5. **di trasmettere** il presente atto all'ufficio di segreteria per gli adempimenti di competenza;

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Maria Gabriella Crimi


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giovanni Corso)




COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Prov. MESSINA

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate**

(articolo 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE

1) INTRODUZIONE

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2) PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3) ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4) LE FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II LE PARTECIPATE DELL'ENTE

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il comune di San Salvatore di Fitalia partecipa al capitale delle seguenti società:

- a) ATO MESSINA 1 S.P.A. con una quota pari ai 0,1347%;
- b) GAL NEBRODI SOC. CONS. A.R.L. con una quota dello 0,47%;
- c) Le SRR MESSINA PROVINCIA con una quota dello 0,78%

II IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1) ATO MESSINA 1 S.P.A.

Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. 1 Messina. Società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: via Medici 259, 98076 Sant'Agata di Militello (ME)

Partita IVA: 02683660837

Numero REA CC.I.AA: 186154

Data atto di costituzione: 28/12/2002

Quota di partecipazione: 0,1347%;

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
74.212,00	12.783,00	18.473,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	989.570,00	1.065.591,00	1.021.735,00
C) Attivo circolante	85.721.833,00	91.996.954,00	96.609.628,00
D) Ratei e risconti	3.380,00	196.797,00	131.391,00
Totale Attivo	86.714.783,00	93.259,342	97.762.754,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1033349,00	1.046.133,00	1.064.609,00
B) Fondi per rischi ed oneri	120.718,00	71.131,00	138.586,00
C) Trattamento di fine rapporto	110.461,00	135.533,00	161.087,00
D) Debiti	85.450.190,00	92.006.408,00	96.391.761,00
E) Ratei e Risconti	146,00	137,00	6.711,00
Totale passivo	86.714.783,00	93.259.342,00	97.762.754,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	20134448,00	20.067.785,00	12.760.958,00
B) Costi di produzione	-19.993.490,00	-19.708.16,00	-12.592.925,00
Differenza	140.958	359.624,00	168.033,00
C) Proventi e oneri finanziari	90.745,00	81.100,00	-99.995,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-120.947,00	-401.589,00	28.533,00
Risultato prima della imposte	110.756,00	39.135,00	96.571,00
Imposte	-36.544,00	-26.352,00	-78.098,00
Risultato d'esercizio	74.212,00	12.783,00	18.473,00

Misure di razionalizzazione:

Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

2) GAL NEBRODI SOC. CONS. A.R.L.

La GAL NEBRODI è una società mista a partecipazione pubblica e privata senza scopo di lucro che rappresenta un gruppo di azione locale al fine di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, secondo le leggi e le direttive nazionali e sovranazionali vigenti e svolge ogni attività necessaria alla definizione e attuazione di una strategia di sviluppo locale per l'area dei Comuni del NAT Nebrodi.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: via Roma n. 2, 98075 San Fratello (ME)

Codice fiscale – P.IVA : 02100540836

Numero REA: MESSINA – 0171508

Data atto di costituzione: La società è stata istituita nel 2009 in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.11.2009 di approvazione dello schema di Statuto e successiva sottoscrizione

Quota di partecipazione: 0, 47%

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
10.120,00	0,00	0,00

Stato Patrimoniale

Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	//
F) Immobilizzazioni	1.000,00	1.000,00	//
G) Attivo circolante	143.872,00	107.668,00	//
H) Ratei e risconti	0,00		//
Totale Attivo	144.872,00	108.668,00	//

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	92.540,00	87.955,00	//
G) Fondi per rischi ed oneri	0,00		//
H) Trattamento di fine rapporto	0,00		//
I) Debiti	52.332,00	20.713,00	//
J) Ratei e Risconti	0,00		//
Totale passivo	144.872,00	108.668,00	//

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Valore della produzione	25.551,00	0,00	//
G) Costi di produzione	-15.141,00	-5.943,00	//
Differenza	10.410,00	-5.943,00	//
H) Proventi e oneri finanziari	+ /- 1.292,00	1.357,00	//
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	//
J) Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	//
Risultato prima della imposte	11.702,00	- 4.586,00	//
Imposte	-1.582,00	0,00	//
Risultato d'esercizio	10.120,00	- 4.586,00	//

Misure di razionalizzazione: Tenuto conto delle funzioni che svolge la società è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune e, pertanto, da mantenersi. Si rileva che il GAL ha ancora in corso delle attività relative al Patto Territoriale dei Nebrodi Orientali. Si devono intraprendere, di concerto con tutti gli enti soci, eventuali iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento.

3) S.R.R. MESSINA PROVINCIA – SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.

Società a totale partecipazione pubblica locale, la cui costituzione è obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., che ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di regolazione previste dal D.lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Messina Provincia - individuato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

Forma giuridica: Società consortile – società per azioni

Sede legale: corso Cavour N. 87, 98121 Messina

Indirizzo PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it

Codice fiscale – P.IVA : 03279530830

Numero REA: MESSINA-226087

Data atto di costituzione: 27.09.2013

Quota di partecipazione: 0,78%

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
//	//	- 2.763,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	//	//	90.000,00
J) Immobilizzazioni	//	//	7.889,00
K) Attivo circolante	//	//	30.008,00
L) Ratei e risconti	//	//	0,00
Totale Attivo	//	//	127.897,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
K) Patrimonio	//	//	117.236,00


netto			
L) Fondi per rischi ed oneri	//	//	0,00
M) Trattamento di fine rapporto	//	//	0,00
N) Ratei e Risconti	//	//	0,00
O) Debiti	//	//	10.661,00
Totale passivo	//	//	127.897,00

Conto Economico

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	//	//	0,00
B) Costi di produzione	//	//	- 2.764,00
Differenza	//	//	-2.764,00
C) Proventi e oneri finanziari	//	//	0,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	//	//	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	//	//	1,00
Risultato prima della imposte	//	//	- 2.763,00
Imposte	//	//	0,00
Risultato d'esercizio	//	//	- 2.763,00

Misure di razionalizzazione: Non è possibile operare la dismissione essendo obbligatoria per legge e tenuto conto della quota minoritaria detenuta dall'ente ogni, eventuale, iniziativa finalizzata a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni, deve essere intrapresa unitamente a tutti i comuni soci.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giovanni Corso)



Visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.

NON RICHIEDITA SPESA

Impegno n° 11 Euro 1 Intervento 1

Li 30/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore